

ALLEGATO N.4 - ACCESSO AL PUBBLICO-

REGOLAMENTO SULL'ACCESSO DI ESTRANEI ALL'INTERNO DEI LOCALI SCOLASTICI

Di norma le persone estranee non possono accedere ai locali della scuola dove si svolgono le attività didattiche.

L'accesso può essere consentito a soggetti, forniti di autorizzazione rilasciata dal Dirigente scolastico o suo delegato, operanti nei seguenti ambiti: formativo, educativo, didattico, di sicurezza, di salute oppure di funzionalità delle strutture o del materiale scolastico.

L'accesso agli uffici della segreteria è stabilito dagli orari di apertura al pubblico affissi all'albo. Il Dirigente Scolastico riceve per appuntamento

PRESENZA di ESPERTI o FORMATORI

- 1) Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione scritta al Dirigente Scolastico.
- 2) Gli "esperti" (medici, Polizia, formatori, personale specializzato) permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe/sezione resta del docente.
- 3) Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE

Tecnici, operai e manutentori che operano alle dipendenze della amministrazione comunale o ad altra amministrazione possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previo riconoscimento (documento di identità).

Rappresentanti ed agenti commerciali di case editrici scolastiche devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento.

DIFFUSIONE di MATERIALE PUBBLICITARIO e ATTIVITÀ PROMOZIONALI

Non sono ammesse all'interno della scuola attività promozionali, offerte di qualsiasi merce o servizio. Possono essere autorizzate dal Dirigente l'affissione di avvisi, la distribuzione agli alunni di materiale informativo, purché siano coerenti con le finalità istituzionali della scuola, siano estranei ad ogni fine partitico o ideologico e non abbiano scopo economico e speculativo.

Sono consentite raccolte per attività benefiche conseguenti ad eventi eccezionali o promosse da enti e istituzioni riconosciute.

Possono essere pertanto distribuiti:

1. volantini e manifesti o materiale cartaceo su attività rivolte agli alunni o ai genitori provenienti da Enti Pubblici (Amministrazioni comunali, USP, USR, Regione, Provincia, ASL, Scuole, ...);
2. materiale relativo a convegni di enti con le istituzioni scolastiche o MIUR;

